

Proc. n. 1510/09 R.G. N.R.
Proc. n. 272/11 R.G. GIP



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE PENALE DI VOGHERA
UFFICIO DEL GIUDICE PER L'UDIENZA PRELIMINARE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice per l'Udienza Preliminare del Tribunale di Voghera Dr. Donatella ONETO, con la partecipazione del P.M. dr. Giovanni BENELLI, con l'assistenza dell'Assistente Giudiziario RECAMI Daniela, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento n. 1510/09 R.G.N.R. - N. 272/11 R.G. GIP nei confronti di:

- [redacted] nato il [redacted] 1950 a [redacted] residente in [redacted] N. [redacted], libero presente difeso di fiducia dagli Avvocati Casali Emilio Marco del Foro di Pavia, e Angeleri Luca del Foro di Pavia, presenti

IMPUTATO

per i reati di cui:
 Art. 589 co 1 e 2 C.P. perché, alla guida del Pullman di proprietà della [redacted] targato [redacted], percorrendo la SS 35 da Pavia verso Casteggio, nel territorio del Comune di Bressana Bottarone, in prossimità del Km 75, 202, per colpa, negligenza e imperizia, ed in particolare in violazione dell'art. 148 co 10 del D.L.vo 285/1992 ess. Modifiche, eseguendo la manovra di sorpasso del veicolo [redacted] condotto da [redacted] che lo precedeva, causava la perdita di controllo dell'[redacted] targata [redacted] che nel frangente stava sopraggiungendo nell'opposta direzione, il cui conducente, per scongiurare l'urto fuoriusciva dalla sede stradale andando ad impattare frontalmente/lateralmente con la fiancata destra del [redacted] targato [redacted] condotto da [redacted] che in quel mentre stava percorrendo lo stesso tratto stradale in direzione Casteggio, causava il decesso istantaneo del conducente dell'[redacted] [redacted] e del trasportato [redacted], accertato nell'immediatezza dal personale medico del 118 intervenuto in loco, che riscontrava a loro carico traumi gravissimi costituiti rispettivamente da "evidente trauma facciale" e "paziente supino a terra con evidente trauma facciale".
 Comesso in [redacted] il 15/10/2006.

Parti Offese:

1. [redacted], n. [redacted] il [redacted] res. [redacted] via [redacted]

Sent. N°.....
134/2012

in data 04.06.2012

DEPOSITATA IN CANCELLERIA

oggi

7/8/2012

L. FUNZIONARIO GIUDIZI.
l'ausiliario
Area III F1
Loretta Saffiro

estratto al P.M. sede

il

avviso di deposito:

al P.G. Milano

al

al

il

ult. notif.

l'ausiliario

avviso al P.M. data

passato in giudicato

il

ESECUZIONE:

Estr. Esecut.

al

al

al

il

l'ausiliario

Scheda il

Art. Camp. Pen.

██████████ Parte Civile presente
difeso di fiducia dall'Avv. ██████████ del Foro di Milano, presente

2. ██████████, residente ██████████ via ██████████, deceduta
3. ██████████ nato a ██████████ il ██████████, residente in ██████████ Via ██████████, parte civile presente
difesa di fiducia dall'Avv. ██████████ del Foro di Milano, presente
4. ██████████, nato a ██████████ il ██████████, residente in ██████████ Via ██████████ parte civile presente
difeso di fiducia dall'Avv. ██████████ del Foro di Milano, presente
5. ██████████, nato il ██████████ a ██████████, residente in ██████████ Via ██████████, assente
6. ██████████, nato il ██████████ a ██████████, residente in ██████████ Via ██████████, ██████████, assente
7. ██████████, nata il ██████████ a ██████████, residente in ██████████ Via ██████████, assente
8. ██████████, nato il ██████████ a ██████████, residente in ██████████ Via ██████████, assente

E' presente l'Avv. ██████████ del Foro di Lodi per l'██████████
██████████ - Responsabile Civile

L'Avv. ██████████ del Foro di Pavia per ██████████
Responsabile Civile

All'udienza del giorno 04.06.2012 si dava atto che ██████████
era stato ammesso al rito abbreviato in data 13.02.2012

P.M. chiedeva emettersi sentenza di non luogo a procedere perché il
fatto non sussiste.

La Difesa di parte civile chiedeva dichiararsi la penale responsabilità
dell'imputato e chiedeva la condanna alla pena ritenuta di giustizia,
nonché al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili.

La Difesa chiedeva assoluzione di non luogo a procedere perché
l'azione penale non doveva essere iniziata, in subordine l'assoluzione
dell'imputato perché il fatto non sussiste,

[REDACTED]

Ill.mo
Giudice per l'Udienza Preliminare
presso il Tribunale di Voghera

proc. pen. n. 1510/09 R.G. N.R.
proc. pen. n. 272/11 R.G. G.I.P.

CONCLUSIONI DI PARTE CIVILE

Il sottoscritto avv. [REDACTED], nominato difensore di fiducia e procuratore speciale dei signori [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED], costituitisi parte civile nel procedimento penale indicato in epigrafe,

CHIEDE

che Questo Ecc.mo Giudice voglia condannare l'imputato [REDACTED], alla pena ritenuta di giustizia, nonché al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili, quantificato *pro capite* come segue:

- i. [REDACTED]: € 400.000 (€ 300.000 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale *iure proprio* per la morte del figlio, oltre € 100.000 a titolo di risarcimento pro quota *iure hereditatis* di quanto spettante al coniuge e altro genitore [REDACTED])
- ii. [REDACTED]: € 235.000 (€ 135.000 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale *iure proprio* per la morte del fratello, oltre € 100.000 a titolo di risarcimento pro

quota *iure hereditatis* di quanto spettante alla madre [REDACTED]

- iii. [REDACTED]: € 235.000 (€ 135.000 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale *iure proprio* per la morte del fratello, oltre € 100.000 a titolo di risarcimento pro quota *iure hereditatis* di quanto spettante alla madre [REDACTED])

con la concessione di una provvisionale immediatamente esecutiva quantificata *pro capite* come segue:

- i. [REDACTED]: € 200.000;
ii. [REDACTED]: € 117.000;
iii. [REDACTED]: € 117.000.

Con osservanza.

avv. [REDACTED]

Milano, 4 giugno 2012

Si allega:

- nota spese

In fatto e in diritto.

All'udienza del 4/6/2012 previa rituale richiesta del prevenuto e già costituite le parti civili [REDACTED], [REDACTED] [REDACTED], [REDACTED] veniva celebrato in presenza dell'imputato nanti questo GUP il rito abbreviato nei confronti di [REDACTED] [REDACTED] in ordine al reato a lui ascritto.

All'esito le parti concludevano nei termini in epigrafe trascritti.

IL GIUDICE

Ritiene di assolvere l'imputato dal reato a lui ascritto ai sensi dell'art.530,2° . cpp perché il fatto non sussiste.

Dagli atti del procedimento ed in particolare dalle c.n.r. della Polstrada di Pavia in data 15 ottobre 2006 con relativi allegati e successive , dal fascicolo di rilievi fotografici ,dalle perizie ,dalla documentazione medica, dalle SIT e dalle spontanee dichiarazioni in atti risulta quanto segue:

in data 15 ottobre 2006 verso le ore 6.45 in località Bressana Bottarone (PV) fuori dal centro abitato [REDACTED], alla guida dell'autovettura [REDACTED] tg [REDACTED], percorreva la ex SS.35 "dei Giovi" quando, giunto alla progressiva chilometrica 75+202 ,perdeva il controllo del veicolo ed invadeva l'opposta corsia di marcia andando a collidere violentemente contro il veicolo [REDACTED] targato [REDACTED] guidato da [REDACTED]

In seguito all'urto l'[REDACTED] si spezzava in due tronconi :quello maggiore ,consistente in tutta la parte anteriore ed il solo fianco sinistro, dopo essere stato proiettato in aria finiva sul lato sinistro della banchina erbosa;il secondo troncone,consistente nella parte posteriore compreso

l'asse con gli pneumatici ed il lato destro con la parte superiore della scocca veniva invece proiettato all'indietro nella medesima banchina erbosa ad una distanza di 24 metri dal primo.

Il veicolo [redacted] dopo l'urto percorreva alcuni metri verso destra rispetto al proprio senso di marcia restando in stato di quiete in posizione obliqua con la parte anteriore sulla banchina erbosa.

[redacted] e [redacted] trasportato sull' [redacted] [redacted] a seguito delle gravissime lesioni traumatiche riportate, decedevano sul colpo.

La perizia medico-legale del dott. Luca Tajana, consulente del P.M., riassume come causa del decesso sia di [redacted] che di [redacted] "...un politraumatismo cranio-toracico addominale produttivo di complesse lesioni scheletriche, viscerali e vascolari..."; dalla perizia del dott. Luca Tajana risulta altresì che nel sangue di [redacted] al momento del decesso si trovava un tasso alcolemico pari a 1,2 g/l e che pertanto il guidatore versava in stato di ebrezza alcolica.

[redacted] il guidatore del furgone [redacted] [redacted] e [redacted], trasportati sul veicolo predetto, riportavano le lesioni in atti meglio specificate.

Il procedimento contro [redacted] iscritto ai nn. 2048/06 e 598/07 RGGIP veniva archiviato con provvedimento del GIP in data 1-2/8/07, emesso in seguito ad opposizione ad archiviazione, essendo risultando che il guidatore procedeva a velocità regolare sulla corsia di propria pertinenza quando era stato investito dalla [redacted] che, proveniente dall'opposta direzione di marcia, aveva perso il controllo ed aveva invaso la corsia percorsa dal veicolo [redacted].

In seguito alla presentazione di memoria ex art. 90 cpp da parte dei familiari di [REDACTED] veniva iscritto il presente procedimento n. 1510/09 RGNR, N. 272/11 RGGIP nei confronti di [REDACTED], conducente di un pullman che percorreva la ex statale dei Giovi nella stessa direzione del furgone [REDACTED].

Premesso che non essendo stata valutata dal GIP in sede di archiviazione la posizione di [REDACTED], non vi e' alcuna possibilità di riconoscere il "ne bis in idem" come richiesto dalla difesa, in base alle concordi dichiarazioni dei testi, emerge che poco prima del sinistro, la corsia opposta a quella percorsa dal [REDACTED] era occupata dai seguenti veicoli :

vettura [REDACTED] guidata da [REDACTED], con a bordo [REDACTED] e [REDACTED] e [REDACTED] pullman appartenente alle linee di autotrasporto [REDACTED], guidato da [REDACTED], con a bordo diversi passeggeri; furgone [REDACTED], guidato da [REDACTED] con a bordo [REDACTED] e [REDACTED]; automobile [REDACTED] guidata da [REDACTED].

Assunti a SIT [REDACTED] (SIT22/10/2006), guidatore, e [REDACTED] (SIT 19/10/2006), passeggero della vettura [REDACTED], dichiaravano che giunti nei pressi di Bressana Bottarone in prossimità di una curva a destra venivano sorpassati da un pullman turistico che rientrava nella corsia di marcia al termine della curva nel seguente tratto rettilineo tagliando la strada al guidatore e costringendolo a rallentare proprio mentre una autovettura sopraggiungeva dall'opposto senso di marcia e doveva spostarsi sulla destra. I testi riferivano che [REDACTED] e [REDACTED]



██████, i passeggeri seduti sul sedile posteriore, si erano girati ed avevano riferito che l'auto aveva sbandato e si era incendiata.

████████████████████, assunto nuovamente a SIT in data 22/1/2007 confermava sostanzialmente le dichiarazioni rese, mentre ████████
██████, assunto anch'egli nuovamente a SIT in data 22/1/2007, dichiarava di aver notato con lo specchietto retrovisore della gran polvere dopo il sorpasso del pullman, avvenuto in tratto rettilineo dopo una curva destrorsa, ma di non aver notato l'incrocio con l'autovettura proveniente dalla direzione opposta indicata dai suoi passeggeri né lo scontro tra i veicoli.

████████████████████, assunto a SIT in data 22/10/2006 ed in data 22/1/2007, confermava che il pullman li aveva sorpassati ondeggiando e tagliando loro la strada mentre dall'opposta direzione sopraggiungeva un'autovettura che, dopo essersi spostata sul margine destro della carreggiata cioè sulla banchina, perdeva il controllo ed, invadendo l'opposta corsia di marcia, andava ad impattare contro un furgone che non si trovava dietro di loro ma alle spalle di un altro veicolo che li seguiva. ████████
██████ dichiarava in data 22/10/06 che il furgone si era incendiato nella parte anteriore ed in data 22/1/07 di aver visto una fiammata, udito un forte frastuono e di aver visto fuoriuscire dalla sede stradale le due auto incidentate.

Dalle concordi dichiarazioni degli occupanti del veicolo ██████████ emerge che gli stessi immediatamente dopo il sinistro decidevano di non fermarsi e di proseguire la marcia al fine di rilevare la targa del pullman, risultata corrispondente a quello guidato dal ██████████.



I testi si presentavano quindi alla Polstrada qualche giorno dopo l'incidente dopo aver incrociato i mezzi di soccorso in autostrada ed aver appreso dagli organi di stampa la gravità dell'accaduto.

A supporto delle dichiarazioni degli occupanti della vettura [REDACTED] la difesa degli eredi di [REDACTED], poi costituitisi parte civile nell'odierno procedimento, produceva la consulenza del CT di parte Stefano Oldrati, da cui risultava, in base all'analisi del cronotachigrafo del pullman che: "...nel tratto terminale della curva destrorsa posta circa 200 metri prima della zona del sinistro, il sig. [REDACTED] ha effettuato una brusca accelerazione che ha portato il suo mezzo ad una velocità di poco inferiore ai 100 km/h...".

[REDACTED], assunto a SIT in data 30/10/2006 ed in data 7/1/2007 dichiarava di aver sempre tenuto nel tratto di strada tra Garlasco (PV) e Casatisma dove aveva imboccato l'autostrada A21 una andatura regolare e di non ricordare, ma di non potere comunque escludere, di avere effettuato sorpassi di veicoli.

[REDACTED], il guidatore del furgone [REDACTED] investito dalla vettura [REDACTED] rendeva spontanee dichiarazioni in data 15/10/2006 nonché in data 5/2/2006 e dichiarava che poco prima dello scontro procedeva a tergo di un pullman quando dalla direzione opposta vedeva provenire un veicolo con le luci accese che viaggiava a forte velocità ed improvvisamente, giunto alla altezza del suo furgone, senza un apparente motivo, sterzava sulla sinistra causando una violenta collisione col mezzo da lui guidato.

Il guidatore precisava che seguiva il pullman da diversi chilometri e precisamente dal raccordo di Bereguardo con la tangenziale di Pavia e

durante tutto il tragitto sino al luogo dell'incidente non aveva ritenuto necessario sorpassarlo in quanto la marcia e l' andatura dell'autobus erano regolari ed egli non aveva alcuna fretta. [REDACTED] dichiarava infine di aver perso di vista il pullman soltanto nel momento in cui la sua attenzione era stata coinvolta dal veicolo che proveniva a forte velocità dalla direzione opposta e l'aveva inspiegabilmente investito dopo aver invaso la sua corsia di marcia.

[REDACTED] l'amico di [REDACTED] che al momento dell'incidente lo seguiva alla guida della propria [REDACTED] assunto a SIT in data 15/10/2006 ed in data 5/2/2007, confermava che il furgone [REDACTED] al momento del sinistro stava viaggiando dietro un pullman ,quando l'autovettura [REDACTED] ,dopo aver sbandato sul lato destro, per correggere la traiettoria, svoltava bruscamente a sinistra perdendo il controllo del veicolo.

[REDACTED] confermava anche che al momento dell'urto vi era stato un principio di incendio del furgone, da lui immediatamente spento con due bidoni di acqua che egli ed i suoi amici avevano al seguito.

Il teste, in data 5/2/2007, ha esplicitamente escluso che al momento dell'incidente l'autobus avesse effettuato un sorpasso azzardato dichiarando: "...ADR. Ricordo con assoluta certezza che davanti al veicolo condotto da [REDACTED], non so quantificare a che distanza, penso una settantina di metri circa, vi era un pullman ,veicolo al quale ci eravamo accordati sin da quando stavamo percorrendo la tangenziale Ovest di Pavia.

ADR,Il pullman ,durante l'intero tragitto,non ha effettuato nessun sorpasso e non ha effettuato nessuna manovra che potesse influire negativamente sul normale andamento della circolazione...".

Ha poi esplicitamente escluso che nel tratto interessato vi sia stato un sorpasso o altra manovra particolare da parte del pullman [REDACTED] sentito dalla Polstrada in data 29/1/2007 ,il quale aveva viaggiato seduto a fianco del guidatore [REDACTED] in qualita' di responsabile delle comitiva AVIS trasportata sull'autobus ,formata da una cinquantina di persone.

I passeggeri del pullman [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED],sentiti in sede di indagini difensive,hanno concordemente escluso che nel tragitto interessato sia successo qualcosa di particolare del tipo manovre brusche da parte del pullman.

Per quanto riguarda la valutazione delle risultanze processuali,anche se [REDACTED] ha confermato l'iniziale sbandamento verso destra della vettura del [REDACTED],la Polstrada non ha notato tracce della fuoriuscita sulla destra della autovettura [REDACTED] ne' sulla sede stradale, ove non e' stato rinvenuto il terriccio che usualmente si trova dopo uno sconfinamento in zona erbosa , ne' tantomeno sulla banchina.Gli operanti hanno anzi fotografato e rilevato (pag. 4 del prosieguo di cnr in data 27/12/06),tracce di scarrocciamento lasciate impresse nel loro nascere dal pneumatico anteriore sinistro della vettura a m. 3 dal margine destro della carreggiata secondo il senso di percorrenza,pressoche' a ridosso della linea di mezzzeria,con andamento obliquo sinistrorso sino a m. 1,70 dal margine sinistro .



M

Le risultanze della perizia di parte sono anch'esse in contrasto con le valutazioni della Polstrada che non ha rilevato nulla di anomalo nell'analisi del disco cronotachigrafo del pullman .

Infine le dichiarazioni dei testi che occupavano la vettura [REDACTED] sono in contrasto con quelle dei passeggeri del pullman nonche' con quelle di [REDACTED] e [REDACTED].

In particolare [REDACTED] ed il suo amico [REDACTED] non avevano alcun interesse a discolpare il [REDACTED], posto che ,in caso di comprovato sorpasso azzardato da parte di quest'ultimo ,la posizione dell'indagato [REDACTED] si sarebbe comunque alleggerita.

La contraddittorietà fra le prove raccolte non consente di giungere ad una dichiarazione di colpevolezza di [REDACTED] in ordine al reato a lui ascritto al di là di ogni ragionevole dubbio.

Si impone pertanto,quantomeno ai sensi dell'art. 530,2° c. cpp una sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste.

Ai sensi dell'art. 544 cpp il termine per il deposito della motivazione della presente sentenza viene fissato in gg. 90.

PQM

Il GUP del Tribunale di Voghera, visti gli artt. 442, 530 2° c. cpp

ASSOLVE

[REDACTED] dal reato a lui ascritto perché il fatto non sussiste,

visto l'art. 544 cpp FISSA

In gg. 90 il termine per il deposito della motivazione della presente sentenza

Voghera, 4/6/2012

IL GIUDICE

Dott.ssa Donatella Oneto

